



Prot. ct/3/2013/LL.PP.

Chieti li, 30.09.2013

L'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con la **Determinazione n. 1 del 13/02/2013**, fornendo alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici un ausilio interpretativo sull'applicazione delle nuove disposizioni relative alla stipula dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, introdotte dal D.L. 179/2012 (Decreto Sviluppo *bis*), che hanno modificato l'art. 11, comma 13 del D. Leg.vo 163/2006.

In particolare l'art. 6, comma 3, del D.L. 179/2012, vigente dal 01/01/2013, dispone che *«il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata»*.

Prima di tali modifiche, l'art. 11 del D. Leg.vo 163/2006 prevedeva, quali forme di stipula del contratto, l'atto pubblico notarile, la forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, la scrittura privata, nonché la *«forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante»*.

L'Autorità, una volta illustrate le novelle in oggetto, chiarisce innanzitutto che **l'applicazione dell'art. 11, comma 13, del D. Leg.vo 163/2006 (Codice dei Contratti), nel testo novellato dall'art. 6, comma 3, del D.L. 179/2012, riguarda la tipologia di contratti pubblici soggetti alle regole dell'art. 3 del Codice medesimo.**

L'Autorità ritiene inoltre che i contratti pubblici di cui all'art. 3 del D. Leg.vo 163/2006 debbano essere redatti, a pena di nullità, mediante tre forme:

- ✓ **atto pubblico notarile informatico;**
- ✓ **forma pubblica amministrativa**, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice;
- ✓ **scrittura privata**, per la quale resta ammissibile la forma cartacea e le forme equipollenti ammesse dall'ordinamento.

Inoltre, la *«modalità elettronica»* della forma pubblica amministrativa può essere assolta anche attraverso l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 25, comma 2, del D. Leg.vo 82/2005.

Commissione Territorio
Architetto **Marcello Borrone**